

LIBRO XXIX.

DAL TERMINE DELLA GUERRA PER LA LEGA DI CAMBRAI, SINO ALLA
GUERRA DEI VENEZIANI CONTRO IL SULTANO SOLIMANO II.

C A P O I.

Regolamenti politici di questa età.

La molteplicità degli avvenimenti, di cui erano stati fecondi i primi anni del secolo XVI, diedero motivo a molti e gravi decreti delle veneziane magistrature, onde provvedere a tutti i bisogni e riformare tutti gli abusi, che a poco a poco per le circostanze dei tempi s'erano introdotti nel maneggio degli affari e nella amministrazione dello stato. E incominciandone a dire dal Consiglio maggiore, con varie leggi, le quali appartengono agli anni 1504, 1505, 1510, 1514, 1520, questo imperante consesso tolse al consiglio dei Pregadi le elezioni di molti uffizi e magistrature, che nel secolo XV e nel principio del XVI erano passate per tacita tolleranza alle mani di esso, ed alla fine prescrisse nel 1557 tutte le regole da osservarsi in occasione di siffatte elezioni. Comandò infatti, che tutte le elezioni dei nobili, le quali allora facevansi appunto dai Pregadi, si facessero in avvenire dal Consiglio maggiore per quattro mani di elezioni. Vi furono per altro eccettuati i savi del collegio ordinario, gli ambasciatori, i residenti, e simili pubblici incaricati, i provveditori di armata, i sindici, i pagatori in campo, tutti gli uffizii, che portano la denominazione di savi, e quelli finalmente, che non ricevono paga o retribuzione dal pubblico erario. Ed